



Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

Modifica del 9 giugno 2016

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 36 dell'ordinanza del 28 novembre 2014¹ concernente
l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc),
ordina:

I

L'allegato 3 dell'OITEAc è modificato come segue:

Frase introduttiva, nota a piè di pagina

Si applica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013² che prevede
la seguente suddivisione degli Stati e dei territori:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.

9 giugno 2016

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria

Hans Wyss

¹ RS **916.443.14**

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/561, GU L 96 del 12.4.2016, pag. 26.

